

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 2006 Anno 2023**

**Presidente: DE CHIARA CARLO**

**Relatore: CAIAZZO ROSARIO**

**Data pubblicazione: 23/01/2023**

sul ricorso 79/2018 proposto da:

MARI MAURIZIO, elett.te domic. presso l'avv. Roberto Bragaglia dal quale è rappres. e difeso, unitamente all'avv. Maurizio Nardi, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l'avv. Marco Squicquero, dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti Francesco D'Angelo e Elena Iozzelli per procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1181/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Cons. rel. dott. ROSARIO CAIAZZO

**RILEVATO CHE**

Il Tribunale di Prato con sentenza n. 999/07, depositata il 13 novembre 2007, accolse la domanda proposta da Maurizio Mari di risoluzione per inadempimento dell'ordine di acquisto di *bonds* Argentina, effettuato il 18 febbraio 1998, condannando la banca al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.392,14; condannò, inoltre, l'attore, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca, a restituire a quest'ultima i titoli obbligazionari oggetto di causa, nonché al pagamento della somma di € 2.235,66, pari all'importo delle cedole incassate dall'investitore. Al riguardo, il Tribunale rilevava che: esclusa la nullità dell'ordine d'acquisto, l'intermediario non aveva provato di avere notiziato l'investitore *"..dell'effettiva entità del rischio dell'acquisto dei bonds argentini, conclamata alla luce delle valutazioni delle agenzie di rating internazionale"*; l'intermediario non aveva provato di aver fornito all'investitore quelle informazioni specifiche circa la rischiosità del titolo che, a gli occhi dello stesso, poteva apparire un investimento sicuro, trattandosi di titoli emessi da uno Stato; dall'accertata violazione degli obblighi d'informazione conseguiva, stante l'importanza dell'inadempimento, la risoluzione dell'ordine d'acquisto, priva di rilievo era l'argomentazione della banca convenuta relativa al fatto che l'attore aveva ritenuto di non aderire all'offerta di scambio promossa dall'Argentina nel gennaio 2005 in quanto lo stesso aveva optato per il rimedio processuale finalizzato al recupero dell'intero capitale.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1181 del 24 maggio 2017, accolse l'impugnazione proposta dalla banca, osservando che: non era configurabile da parte dell'appellante alcun inadempimento

grave, tale da giustificare la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto dei *bonds* argentini; invero, l'operazione di acquisto dei *bonds* in questione non era inadeguata, alla luce delle informazioni che l'intermediario aveva a disposizione in ordine al profilo di rischio del risparmiatore e la dimensione non rilevante dell'operazione (20 milioni di lire); al riguardo, i titoli detenuti dal Mari al momento dell'investimento per cui è causa, unitamente all'età e alla relativa professione, inducevano a ritenerlo un investitore non prudente, sebbene avesse rifiutato di fornire informazioni sul suo profilo di rischio; con particolare riguardo all'adeguatezza, se era vero che i titoli argentini erano sempre stati considerati speculativi, era altresì vero che l'agenzia di rating Moody's aveva declassato tali titoli solo nell'ottobre 1999, mentre SP solo nel marzo del 2001 e, pertanto, alla data dell'acquisto, febbraio 1998, non era in alcun modo prevedibile il *default* verificatosi negli anni successivi, con conseguente affidabilità degli stessi quali titoli emessi da uno Stato sovrano;

Avverso questa decisione il Mari ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.

Intesa Sanpaolo s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria, eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso.

#### **RITENUTO CHE**

Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del t.u.f. e dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto assolto da parte della banca l'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, nel valutare il profilo di rischio del cliente desumendolo dall'esame del suo portafoglio-titoli e, quindi, dai suoi precedenti investimenti, mentre la propensione al

rischio del cliente non può essere assolutamente dedotta dagli investimenti effettuati in precedenza ed il suo precedente portafoglio comunque non dimostrava una propensione al rischio.

Con il secondo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto assolto l'onere informativo a cui la banca era tenuta circa i rischi legati all'acquisto di titoli, da ricondurre ad una categoria speculativa e, quindi, ad alto rischio come i *bonds* argentini, mentre avrebbe dovuto segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni che si accingeva a compiere, anche se il risparmiatore non ha specificato la propria propensione al rischio.

Il terzo motivo d'impugnazione denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata accertato la violazione degli artt. 21 t.u.f. e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 da parte della banca e non avere considerato il ricorrente un "investitore prudente", senza argomentare sull'idoneità dei documenti prodotti dalla banca a ritenere assolti gli oneri su di essa gravanti, mentre avrebbe dovuto considerare tali documenti come generici ed irrilevanti, non idonei a rivestire titolo di informativa specifica come invece viene richiesto per i titoli a rischio.

Il PG ha depositato requisitoria chiedendo la pronuncia d'inammissibilità del ricorso, ritenendo fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della banca controricorrente, acquirente in sede di liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza, circa la nullità della notifica del ricorso a quest'ultima, relativamente al fatto che tale banca aveva ormai perso la capacità di stare in giudizio

riguardo ai rapporti patrimoniali anteriori all'ammissione della procedura a norma dell'art. 83 TUB e 300 cpc.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto notificato alla Banca Popolare di Vicenza spa, nel domicilio eletto per il giudizio di appello, nonostante essa fosse già stata posta in l.c.a. alla data della notifica, è infondata. Questa Corte, infatti, in una fattispecie analoga riguardante proprio la Banca Popolare di Vicenza spa, ha avuto modo di ribadire recentemente che, attesa la ultrattività del mandato alla lite rilasciato al procuratore, la perdita di capacità della parte – che si verifica per effetto della sottoposizione a l.c.a. – sopraggiunta dopo la conclusione del giudizio di appello e prima della notificazione del ricorso per cassazione, non osta alla regolarità della notificazione stessa, che sia stata effettuata, come nella specie, presso il procuratore costituito per il giudizio di appello (Cass. 8463/2022).

Nel medesimo precedente di questa Corte appena richiamato, inoltre, si è pure chiarito che, in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. in L. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo D.L. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo *pro tempore*) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal D.L. n. 99/2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza

impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

Premesso ciò, i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro connessione e parziale ripetitività. Con essi in definitiva il ricorrente si duole che la Corte d'appello: a) abbia del tutto omesso di verificare la pur dedotta violazione degli obblighi informativi, facenti carico alla intermediaria, quanto alle caratteristiche e alla rischiosità dello specifico prodotto finanziario negoziato (bond Argentina); b) abbia, in presenza del rifiuto di fornire informazioni da parte dell'investitore, impropriamente ricavato la propensione al rischio del medesimo dalla sua pregressa operatività, propensione che ha, per di più, mal valutato escludendo conseguentemente l'inadeguatezza dell'investimento *de quo*.

Le censure *sub b)* non possono trovare accoglimento, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che l'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. 18039/2012 e successive conformi). La contestazione, poi, della valutazione di elevata propensione al rischio del ricorrente, tratta dalla Corte d'appello dagli elementi a sua disposizione, è inammissibile sostanziandosi in una critica di merito.

E' fondata, invece, la censura *sub a*). La Corte territoriale, infatti, mostra di aver confuso i piani, invece distinti, dell'obbligo informativo sulle caratteristiche del prodotto finanziario oggetto della negoziazione e dell'obbligo di valutazione della adeguatezza dell'operazione stessa, gravanti sull'intermediario, ritenendo in sostanza il primo assorbito nella insussistenza della inadeguatezza dell'operazione posta in essere. Così invece non è, in quanto, al contrario, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono l'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, atteso che anche la propensione dell'investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli debba poter selezionare, tra questi ultimi, quelli aventi a suo giudizio maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli (Cass. 8333/2018).

Per quanto esposto, in accoglimento dell'indicata censura, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinché prenda in esame la dedotta violazione, da parte dell'intermediaria, degli obblighi informativi attinenti alle caratteristiche e alla rischiosità dei *bond* Argentina oggetto dell'investimento. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2022.